numero 1/2026

ISSN 3035-1839
DOI: 10.69099/RCBI-2026-1-05-U2G

costituzionalismo britannico e irlandese

Recensioni e segnalazioni bibliografiche

Recensione a J. S. Mill, Saggio sulla libertà, Milano, Il Saggiatore, 1997, p. 133

Michele Loforese
Dottorando di ricerca in Diritti, istituzioni e garanzie nelle società in transizione, Università degli Studi di Bari Aldo Moro

costituzionalismo britannico e irlandese

numero 1/2026

Recensione a J. S. Mill, Saggio sulla libertà, Milano, Il Saggiatore, 1997, p. 133

di Michele Loforese*

Abstract (Ita): Il presente contributo si propone di offrire una recensione di On Liberty, nella sua traduzione in lingua italiana. A partire dalla definizione di libertà, che orienta l'intera lettura, l'Autore fornisce, tanto ai suoi contemporanei quanto ai posteri, la possibilità di analizzare lo scritto attraverso lenti multidisciplinari. Lo scopo che si vuole perseguire, pertanto, è quello di facilitare la comprensione dei risvolti costituzionali dell'opera, spesso celati dalla maggiore attenzione filosofico-politica alla stessa riservata.

Abstract (Eng): This article aims to provide a review of On Liberty, in its Italian translation. Starting with the definition of liberty, which guides the entire reading, the author offers both his contemporaries and future generations the opportunity to analyse the work through a multidisciplinary lens. The aim, therefore, is to guide the reader in understanding the constitutional implications of the work, which are often obscured by the greater philosophical and political attention it has received.

Parole chiave: Libertà individuale; Libertà di pensiero; Opinione pubblica

Keywords: Individual freedom; Freedom of thought; Public opinion

Lungo il sentiero che conduce alle analisi sulla *Constitution* del Regno Unito lo studioso italiano, soprattutto se giovane e fortemente influenzato dalla cultura giuridica nella quale si è formato, dovrà incamminarsi con un «bagaglio […] necessariamente molto leggero»[1], una bisaccia (quasi) vuota, pronta per essere riempita con le opere che, attraversando il percorso, illumineranno la sua conoscenza orientandone correttamente le riflessioni. Se, dunque, non potrà prescindere dalla lettura, intensa e certosina, dei classici del costituzionalismo britannico, condensati negli scritti di Bagehot[2] e Dicey[3], potrebbe essere lecito domandarsi quale spazio dovrebbe riservare ad un saggio, firmato da John Stuart Mill, vocato a stimolare, nella comune vulgata, la riflessione filosofico-politica[4] piuttosto che quella giuridico-costituzionale, come *On Liberty*[5]. Per sciogliere questo nodo sembra opportuno ritornare sulle parole proferite, poco più di due decenni fa, da un autorevole studioso del diritto costituzionale, il quale riconosceva proprio alla filosofia politica — oltre che alla storia, alla sociologia e alla scienza politica *tout court* — un ruolo contestuale e indi funzionale all'elaborazione dei ragionamenti giuridici più complessi sugli ordinamenti costituzionali[6].

Assunto, quello appena richiamato, che sembra trovare proprio nelle peculiarità dell'esperienza giuridica d'Oltremanica inequivocabile conferma[7]. Basti pensare all'attenzione che,

---

* Dottorando di ricerca in Diritti, istituzioni e garanzie nelle società in transizione, Università degli Studi di Bari Aldo Moro

[1] A. Torre, *Interpretare la costituzione britannica. Itinerari a confronto*, Giappichelli, Torino, 1997, p. 15.

[2] W. Bagehot, *The English Constitution*, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.

[3] A. V. Dicey, *Introduzione allo studio del diritto costituzionale: le basi del costituzionalismo inglese*, trad. it. a cura di A. Torre, il Mulino, Bologna, 2003.

[4] F. Restaino, *J. S. Mill e la cultura filosofica britannica*, La Nuova Italia, Firenze, 1968, pp. 291-298.

[5] J. S. Mill, *On Liberty*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011. In questa sede si propone la recensione della traduzione italiana rinvenibile in Id, *Saggio sulla libertà*, trad. it. a cura di S. Magistretti, il Saggiatore, Milano, 1997.

[6] G. U. Rescigno, *Il giurista come scienziato*, in *Diritto Pubblico*, n. 3, 2003, pp. 861-862.

[7] Si pensi ai molteplici punti di accesso con cui è possibile analizzare la *Constitution* britannica. Si veda A. Torre, *Interpretare la costituzione britannica*, cit. pp. 737-746.

al *Saggio sulla libertà,* riserva proprio Albert Venn Dicey in *Law and Public Opinion*[8], opera il cui impianto storiografico è indispensabile nello studio del diritto britannico. Se le considerazioni del più celebre tra i *constitutional lawyers* sono incentrate sulla rilevanza che *On Liberty*, unitamente alle altre opere di Mill, ha assunto lungo l'arco temporale che separa il XVIII dal XX Secolo, non possono essere certamente trascurate le autorevoli valutazioni che, in un tempo più recente, sensibile dottrina ha riservato a questo *Saggio*, destinato ad esercitare «un'influenza indelebile sul pensiero costituzionalistico, oltre che sulle teorie della giustizia»[9]. Recensire *On Liberty*, dunque, risponde ad una duplice esigenza: tanto quella di riscoprire un classico ascrivibile ad una delle «forme storiche del liberalismo»[10] politico, quanto quella di provare a comprendere la radice costituzionale di un'opera che ancora oggi, in taluni ordinamenti, rappresenta il sostrato filosofico per la garanzia di alcuni di quei diritti atti ad informare il dinamico rapporto tra l'autorità e le libertà[11].

Data alle stampe per la prima volta nel 1859, in questa sede si propone la lettura della traduzione in lingua italiana elaborata da Stefano Magistretti, per la collana "Est" de "il Saggiatore", accompagnata da una prefazione scritta a quattro mani da Giulio Giorello e Marco Mondadori[12], alla quale segue una peculiare dedica che attrae l'attenzione del lettore meno avvezzo a farsi sfuggire i particolari: quella riservata, dallo stesso Mill, «all'amata e compianta memoria»[13] di Harriet Taylor, donna che, dopo un'intensa amicizia suggellata da un'intesa intellettuale a dir poco florida, tale da influire profondamente sulle opere del pensatore britannico, ne diverrà la moglie. Per stessa ammissione del filosofo radicale, il successo del *Saggio sulla libertà* deve essere rinvenuto nella riflessione congiunta che questi condusse con la Taylor, in un intervallo temporale di quattro anni, dal 1854 sino alla dipartita della donna, avvenuta prima della revisione definitiva cui sarebbe seguita la pubblicazione[14]. *Ergo* a firmare *On Liberty* è stato John Stuart Mill ma non può essere misconosciuta l'influenza che Harriet Taylor ha esercitato nella sua redazione, al punto da attribuire, alla stessa, la maternità dell'opera.

Due sono le bussole che orientano il lettore nella comprensione dello "spirito" del libro: la sua natura dottrinale nonché l'affermazione di un individualismo che deve essere posto al riparo dalle interferenze della collettività, le quali possono materializzarsi «sia con la forza dell'opinione sia con quella della legislazione»[15]. Direttrici, quelle testé richiamate, che emergono in maniera inequivocabile già nel primo capitolo ove il *telos* del *Saggio* viene circoscritto nella affermazione di un «principio»: riconoscere una legittima limitazione alla

[8] A. V. Dicey, *Diritto e opinione pubblica nell'Inghilterra dell'Ottocento*, trad. it. a cura di M. Barberis, il Mulino, Bologna, 1997.
[9] G. F. Ferrari, *Il diritto comparato nella giuspubblicistica britannica dall'inizio dell'Ottocento alla prima guerra mondiale*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 1, 2015, p. 45.
[10] Il richiamo è alla formula coniata in G. De Ruggiero, *Storia del liberalismo politico*, Società Aperta, Milano, 2021, p. 89.
[11] Si legga I. Villaverde, *Historia de una paradoja: los orígenes de la libertad de expresión*, in *Giornale di Storia Costituzionale*, n. 6, 2003, p. 181.
[12] G. Giorello, M. Mondadori, *Prefazione. Democrazia di conflitto*, in J. S. Mill, *Saggio sulla libertà*, cit., pp. VII-XXII.
[13] J. S. Mill, *ult. op. cit.*, p. 1.
[14] J. S. Mill, *Autobiografia*, Laterza, Bari-Roma, 1976, p. 189. Riconoscendo l'influenza che Harriet Taylor ha avuto nella stesura di *On Liberty*, Mill affermava: «Non vi è infatti alcuna frase che non sia stata riletta diverse volte da noi due insieme, riformulata in molte maniere e attentamente purgata di ogni difetto che scoprivamo sia nelle idee che nella espressione. […] Per quel che concerne le idee è difficile individuare una parte specifica o un elemento che appartenga di più a lei rispetto a tutto il resto del saggio. Tutto il processo mentale di cui il libro è espressione era propriamente il suo. Anche io però ne ero imbevuto così pienamente che gli stessi pensieri si presentavano naturalmente a tutti e due, tuttavia devo soprattutto a lei il fatto che fossi così compenetrato da quelle idee», si veda Id, *op. cit. ult.*, p. 196.
[15] J. S. Mill, *Saggio sulla libertà*, cit., p. 17.

sfera delle libertà dell'individuo nel solo caso in cui sia necessario evitare il verificarsi di un danno nei confronti di altri[16]. Queste due diramazioni, però, non sembrano bastare per una comprensione piena dell'opera. C'è, nell'*Introduzione,* un ulteriore «criterio» atto a condizionare l'intera riflessione, un presupposto che rischia di rimanere sullo sfondo se non si presta l'attenzione dovuta ad un classico che guarda agli «interessi permanenti dell'uomo in quanto essere progressivo», il criterio dell'«utilità»[17]. Non è certamente casuale il richiamo al principio elaborato da Jeremy Bentham: basti ricordare che lo stesso Mill era cresciuto in un contesto particolarmente incline al benthamismo, essendo suo padre, James, un allievo del pensatore utilitarista[18]. Il principio dell'utilità, infatti, rappresenterà l'oggetto di ulteriori riflessioni che confluiranno nella pubblicazione di un'opera successiva[19] ad *On Liberty*.

Purtuttavia, proprio in quest'ultima, il richiamo riservato all'utilità è funzionale ad individuare nella lesione degli interessi altrui, figlia non solo di una interferenza nei diritti ma anche dell'inosservanza degli obblighi, una responsabilità giuridica fatta valere tanto da chi ha subito il danno, quanto dalla società[20]. Se, dunque, è in questa circostanza che viene ammessa una compressione della sfera d'azione dell'individuo, ciò non può accadere in situazioni diverse, vale a dire in quei momenti in cui la collettività si fa portatrice di quell'interesse che Mill qualifica come «indiretto» nella misura in cui collide con il nucleo duro delle libertà[21].

Emerge dalle primissime battute dell'opera, nei termini appena descritti, unitamente ad una ricostruzione sincronica, che muove dall'antichità dipanandosi sino alla modernità, l'affermazione di un nuovo elemento che sembra incunearsi nel dualismo *libertà-autorità*: un *tertium genus*, quale la società, che, insinuandosi in questa dicotomia, la modella al punto da costruire un inedito rapporto di tipo triangolare, definibile attraverso la serie *libertà-società-autorità*. Mediante questo grimaldello, il filosofo radicale prova a schiudere la tocquevilliana «tirannia della maggioranza», rileggendola a partire da una rinnovata esigenza: porre al riparo la sfera delle libertà da una duplice forma di oppressione, esercitata, appunto, tanto dall'autorità quanto dalla società. Afferma, inequivocabilmente, l'Autore: «Vi è un limite alla legittima interferenza dell'opinione collettiva sull'indipendenza individuale: e trovarlo, e difenderlo contro ogni abuso, è altrettanto indispensabile alla buona conduzione delle cose umane quanto la protezione dal dispotismo politico»[22].

Al capitolo introduttivo ne segue un secondo, intitolato *Della libertà di pensiero e discussione*. Nelle pagine raccolte sotto tale denominazione emergono una serie di suggestioni per lo studioso del diritto costituzionale: provando a perseguire il suo scopo, Mill sembra porre in evidenza il profondo nesso che lega la libertà di parola a quella di coscienza. Nel tempo in cui questi scriveva, infatti, non di rado si manifestavano delle «persecuzioni legali» che compromettevano il pieno godimento delle libertà poc'anzi menzionate. Solo nel 1857,

[16] J. S. Mill, *ult. op. cit.*, pp. 12-13.
[17] J. S. Mill, *ult. op. cit.*, p. 14.
[18] James Mill è stato considerato come: «L'unico e vero scolaro di Bentham», cfr. G. De Ruggiero, *op. cit.*, p. 101. Per una comprensione dell'influenza assunta dal benthamismo sulla formazione e sulla produzione pubblicistica di John Stuart Mill, si rimanda alla lettura di J. S. Mill, *Autobiografia*, cit., passim.
[19] Si allude ad *Utilitarianism*, opera pubblicata, per la prima volta, nel 1863. Si consiglia la lettura della traduzione italiana rinvenibile in J. S. Mill, *Utilitarismo*, trad. it. a cura di E. Debenedetti, Favale e Comp., Torino, 1866.
[20] J. S. Mill, *Saggio sulla libertà*, cit., pp. 14-15.
[21] J. S. Mill, *ult. op. cit.*, pp. 15-16.
[22] J. S. Mill, *ult. op. cit.*, p. 7. È d'uopo, altresì, rammentare le riflessioni elaborate dall'A. dopo la prima lettura dell'opera di Tocqueville, si veda in proposito Id, *Sulla "Democrazia in America" di Tocqueville*, Guida Editori, Napoli, 1971.

anno precedente alla pubblicazione del *Saggio sulla libertà*, le Corti del Regno Unito furono investite da una serie di questioni che attenevano da un lato all'applicazione delle pene per l'espressione di opinioni offensive verso il sentimento religioso, dall'altro all'integrazione di una «dottrina legale» volta ad estromettere la testimonianza, dinnanzi ai Fori, di quanti non professavano Fede alcuna[23].

Con riferimento alla prima delle due circostanze, non può essere trascurata la considerazione, di marca strettamente liberale, proferita dall'Autore nelle prime pagine del capitolo: ad essere qualificata come un «crimine», *a contrario* rispetto a quanto era accaduto a Thomas Pooley, era proprio l'ingerenza nella libertà di espressione degli individui, poiché irradiava degli effetti disfunzionali all'emersione, e indi alla diffusione, delle opinioni[24]. Interferenza che, l'autorità, non doveva esercitare neanche in quelle ipotesi in cui il dibattito pubblico assumeva dei toni che travalicavano il *limen* della moderazione[25]. Invero, per Mill, la libera espressione del proprio pensiero non doveva essere posta a garanzia della sola attività pubblicistica, alla quale erano avvezzi gli studiosi e i dottrinari a lui coevi, ma interessava tutti gli individui affinché raggiungessero «il grado di sviluppo intellettuale di cui sono capaci»[26]. A completare il nucleo della libertà di pensiero, così come articolata nella riflessione del filosofo radicale, emergeva un'ulteriore matrice teleologica, quella volta ad evidenziare l'irrilevanza dei dogmi nella formazione dell'opinione. In quanto antitesi del razionalismo e dell'empirismo, anche il dogmatismo assumeva crismi disfunzionali rispetto al godimento di un'effettiva libertà nella misura in cui diveniva un «ostacolo allo sviluppo di qualsiasi opinione, reale e veramente sentita»[27].

Il terzo capitolo — intitolato *Dell'individualità come elemento del bene comune* — si apre con una considerazione che, in superficie, potrebbe apparire ridondante. L'Autore, proseguendo il discorso, torna a focalizzarsi sul limite posto alla libertà degli individui, riconoscendo che al di fuori delle situazioni in cui si manifestano dei «fastidi», atti ad invadere la sfera altrui, libera non dovrà essere solo l'espressione ma anche l'azione, vale a dire la possibilità di praticare il contenuto delle proprie opinioni[28]. In questo punto della trattazione, Mill prova a scolpire la chiave di volta che regge l'intero impianto filosofico della dottrina: a ledere la libertà individuale sono le consuetudini e i costumi, le usanze e le convenzioni, imperanti nella società britannica della metà dell'Ottocento. È il controllo sociale, nel Regno Unito del tempo, che frustra la «varietà di situazioni»[29] di cui parlava Wilhelm von Humboldt in un'opera scritta nell'ultima decade del Settecento e pubblicata solo un sessantennio dopo, giusto in tempo per stimolare le riflessioni di Mill e Taylor[30].

Il saggio del pensatore liberale di origine tedesca, infatti, influenzerà profondamente gli architravi che sorreggono la struttura di *On Liberty* mediante le comuni fondamenta che attecchiscono nell'individualismo[31]. Queste assumono, nel terzo capitolo, forme architettoniche atte a preservare le differenze, rigettando il livellamento sociale nonché il conformismo che consolida l'«opinione pubblica» al punto da influire sullo Stato[32], financo sulle

[23] J. S. Mill, *Saggio sulla libertà*, cit., pp. 34-36.
[24] J. S. Mill, *ult. op. cit.*, p. 21.
[25] J. S. Mill, *ult. op. cit.*, p. 62.
[26] J. S. Mill, *ult. op. cit.*, p. 39.
[27] J. S. Mill, *ult. op. cit.*, p. 60.
[28] J. S. Mill, *ult. op. cit.*, p. 65.
[29] J. S. Mill, *ult. op. cit.*, pp. 66 e 84.
[30] Si allude a G. Humboldt, *Saggio sui limiti dell'attività dello Stato*, Giuffrè, Milano, 1965.
[31] Possono essere rammentate, infatti, le considerazioni espresse dal De Ruggiero in riferimento all'opera di von Humboldt, definita come: «Il capolavoro dell'individualismo politico dell'età romantica». Si rimanda alla lettura di G. De Ruggiero, *op. cit.* p. 214.
[32] J. S. Mill, *ult. op. cit.*, p. 85.

decisioni delle Corti del Regno[33]. Se tale considerazione non lascia indifferente il lettore dotato di una particolare sensibilità giuridica, allo studioso del diritto costituzionale non potrà sfuggire un'affermazione che conduce al cuore della trattazione, donde Mill osserva: «oggi la società ha senza dubbio prevalso sull'individualità»[34]. Constatazione, quest'ultima, con cui l'Autore esplica l'accoglimento, nel perimetro della riflessione, di un'altra dicotomia, quella che informa l'essenza delle aggregazioni umane: si tratta del rapporto tra l'individualismo e l'organicismo, alla luce del quale potrebbe essere ulteriormente analizzato il *Saggio sulla libertà.* Certo, non va trascurato l'obiettivo del filosofo radicale, quello di riaffermare, cioè, la preminenza del primo dei due termini in relazione, dopo aver appurato lo sbilanciamento verso il secondo. Purtuttavia non bisogna dimenticare come, ancora oggi, proprio nelle more antitetiche di questa dicotomia — nonché nella complessità sottesa ai due termini del rapporto — vanno ravvisate quelle radici costituzionali chiamate in causa per ricomporre conflitti non facilmente risolvibili[35].

Segue il quarto capitolo, onde Mill prova a rinvigorire le tesi precedentemente espresse giungendo a qualificare la «libertà umana» come un bene sovraordinato agli interessi della società. Un «bene» dotato di «maggiore» rilievo al punto da dover essere preservato nel caso in cui si verificasse un ossimorico «danno […] costruttivo»[36]. Queste pagine, che precedono la conclusione, sono connotate da un'aspra critica manifestata avverso le minacce paventate alla sfera della libertà d'azione. Mosso dall'esigenza di trattare «dei limiti all'autorità della società sull'individuo»[37], il filosofo radicale non perdeva occasione per manifestare la sua avversione tanto nei confronti della proposta di vietare, per legge, il consumo di bevande alcoliche, quanto verso la *statute law* che sanciva l'astensione dal lavoro domenicale[38]. In particolare, la prima delle due critiche era focalizzata sul pregiudizio, subito dal consumatore, di non poter compiere — si badi bene — un «atto individuale» come l'acquisto ed il consumo delle bevande in questione. Era da questa prospettiva che Mill ravvisava il rischio di una invasione nella libertà al punto da marginalizzare il riflesso sull'interesse del venditore, fondato, invece, sull'«atto sociale» del commercio[39]. Infatti, nell'*incipit* dell'ultimo capitolo, quello dedicato alle applicazioni della sua dottrina, l'Autore pur riconoscendo la coerenza della stessa con i principi del libero scambio, non perdeva occasione per rimarcarne le differenze, ponendo l'accento sulla difforme natura tra gli atti sociali e quelli individuali. Solo questi ultimi informano la libertà trattata nel *Saggio*.

In seguito, rivolgendosi nei confronti dello Stato, afferma la sussistenza di un dovere, quale quello di controllo, in tutte le ipotesi in cui viene esercitato un potere da taluni individui nei confronti di altri. Quindi, estendendo la sua analisi alle situazioni in cui si verifica una concessione della libertà, in luogo di un più opportuno diniego, giunge a soffermarsi sui rapporti familiari. Nella specie, pur non trascurando le relazioni coniugali, connotate dall'atteggiamento «dispotico dei mariti sulle mogli», pone la sua attenzione nei confronti dei rapporti di filiazione, riconoscendo come è «nel caso dei bambini che delle malintese nozioni di libertà ostacolano realmente lo Stato nell'adempimento dei suoi doveri»[40]. È

[33] J. S. Mill, *ult. op. cit.*, p. 79. Nella specie si rimanda alla lettura della nota n. 3.
[34] J. S. Mill, *ult. op. cit.*, p. 70.
[35] Sul punto si legga G. Zagrebelsky, *Tempi difficili per la Costituzione. Gli smarrimenti dei costituzionalisti*, Laterza, Bari-Roma, 2023, pp. 84-90.
[36] J. S. Mill, *ult. op. cit.*, p. 94.
[37] J. S. Mill, *ult. op. cit.*, p. 86. La citazione riportata nel testo è il titolo del quarto capitolo.
[38] J. S. Mill, *ult. op. cit.*, pp. 101-105.
[39] J. S. Mill, *ult. op. cit.*, p. 102.
[40] J. S. Mill, *ult. op. cit.*, p. 121.

itori secondo un obbligo di natura morale non di rado disatteso. Ragione per cui, il filosofo radicale, attribuiva proprio all'entità sovrana, allo Stato, «il dovere di attuare un'istruzione universale» di modo da restringere il campo delle scelte genitoriali, sino ad allora libere al punto da precludere l'educazione dei figli[41].

Considerazioni non trascurabili, agli occhi dello studioso del diritto costituzionale, si rinvengono nell'*explicit* dell'opera, proprio nelle ultime pagine, lì dove Mill prova a ragionare sulle ingerenze del governo nella sfera dell'individuo. Queste possono assumere, secondo l'Autore, un carattere positivo più che negativo nella misura in cui non ledono lo scudo della libertà ma ne incentivano *a contrario* il godimento. Se la prima tra le «interferenze», per il suo timbro marcatamente liberista, sarà accennata ma non approfondita, un'attenzione differente verrà riservata, invece, all'esercizio di un complesso di funzioni che favoriscono l'«individualità dello sviluppo e la varietà dei modi di agire»: si tratta delle funzioni afferenti al *self-government* e, indi, al più generale coinvolgimento delle comunità territoriali nella cura dei propri affari. Scriveva il filosofo radicale: «una libera costituzione non potrà essere attuata né conservata, come mostra fin troppo spesso la natura transitoria della libertà politica nei paesi in cui essa non si fonda su una base sufficiente di libertà locali»[42].

Questa considerazione, seppur trattata in modo autonomo, agli occhi di chi scrive sembra profondamente connessa con la terza ingerenza dell'autorità: quella che può materializzarsi mediante un incremento centripeto e funzionale del potere statuale al punto da compromettere l'effettivo godimento delle libertà a vantaggio di un Esecutivo, in special modo di una burocrazia, che rischia di evolversi in una «pedantocrazia». È quest'ultima che teme realmente, Mill. Non a caso tornerà a soffermarsi sui crismi di tale degenerazione in un'opera postuma, successiva ad *On Liberty*, ma certamente indispensabile nello studio delle teorie costituzionali[43]. Scongiurare l'affermazione della «pedantocrazia» implica l'assolvimento di quell'impegno che deve essere assunto dal governo: favorire lo sviluppo dell'individualità. Per questa ragione, l'Autore, auspicava «la massima disseminazione di potere che non vada a scapito dell'efficienza», manifestando, in egual misura, la necessità di incardinare, nei poteri locali, una "funzione informativa", quale diretta — ma fortemente limitata — emanazione del Governo centrale[44].

Dalla lettura del *Saggio sulla libertà*, dunque, non si può prescindere: Mill scrive quest'opera, con un intento chiaro, preciso, e, mentre lo fa, riconosce, guardando al futuro, il longevo successo della stessa[45]. È probabile, però, che l'Autore sottovalutasse la vera ragione della vitalità trionfale delle sue riflessioni, vale a dire la molteplicità di prospettive scientifiche con cui i posteri continuano a leggerle. In questa sede si è provato a porre l'attenzione su una di queste: quella che afferisce alle declinazioni giuridiche del costituzionalismo. Non sembra fuorviante, dunque, ritenere che *On Liberty* possa essere interpretata alla luce delle categorie del diritto costituzionale sia perché, come si è già accennato, contribuisce a rinvigorire tutt'oggi, in alcuni ordinamenti, le dottrine giuridiche che ispirano la libertà di espressione[46], sia — a maggior ragione per gli intenti che interessano questa sede — per

[41] J. S. Mill, *ult. op. cit.*, pp. 120-123.
[42] J. S. Mill, *ult. op. cit.*, pp. 126-127.
[43] Si allude alle *Considerations on Representative Government*, opera pubblicata nel 1861. Si rimanda alla lettura della traduzione italiana J. S. Mill, *Considerazioni sul governo rappresentativo*, Editori Riuniti, Roma, 2019. In relazione al rilievo assunto, dallo scritto, sulle teorie costituzionali si consiglia la lettura di F. Sicuro, *«Intelligenza» e «volontà» nella produzione legislativa. Noterelle a margine delle «Riflessioni sul governo rappresentativo» di John Stuart Mill*, in *Rivista CBI*, n. 2, 2024, pp. 319-335.
[44] J. S. Mill, *Saggio sulla libertà*, cit., pp. 131-132.
[45] J. S. Mill, *Autobiografia*, cit. p. 197.
[46] Si legga I. Spigno, *Discorsi d'odio. Modelli costituzionali a confronto*, Giuffrè, Milano, 2018, pp. 32-33.

la rilevanza contestuale, e indi storico-istituzionale, in cui tali riflessioni sono germogliate: l'epoca vittoriana, *ergo* la forma di stato liberale che ha connotato il Regno Unito dell'Ottocento.